

DESCRIZIONE




Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme sul **cambio di residenza in tempo reale** in attuazione del decreto 9 febbraio 2012 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.


La nuova disciplina riguarda:

- iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune
- iscrizione anagrafica dall'estero
- cambio di abitazione all'interno del Comune
- emigrazione all'estero.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno [

[Dichiarazione di residenza](#)], con una delle seguenti modalità:


1. Direttamente allo sportello dei Servizi Demografici del Comune di Arcevia, Corso Mazzini 67 (piano terra) – Tel. 0731 9899211
2. Per raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Arcevia – Ufficio Anagrafe – Corso Mazzini, 67 – 60011 ARCEVIA (An)
3. Per Fax al n. 0731 9899210
4. Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
r.verdini@ 
arceviaweb.it
5. Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

demografici.arcevia 


pec.it

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

ATTENZIONE: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati 

[nell'Allegato A](#) .

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 e indicati 

[nell'Allegato B](#) .

ITER E TEMPI DEL NUOVO PROCEDIMENTO

A seguito della dichiarazione ricevuta l'Ufficiale d'Anagrafe registrerà le variazioni conseguenti, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.

Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata.

Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'interessato, pertanto, sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

Arcevia, 29.06.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
dott. Roberto Verdini